

Deliberazione Consiglio Comunale

N. _____ del _____

Oggetto: P.S.R. 2014-2020 - Disposizioni di Attuazione - Avviso pubblico Misura 19 / Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) - Strategie di Sviluppo Locale (SSL) integrate - Avviso Pubblico del 10/06/2016 (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 10/06/2016) - Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (GU n.210 del 08.09.2016) - Trasformazione della società consortile a responsabilità limitata (S.C.A.R.L) in società a responsabilità limitata (S.R.L.) - Approvazione - Adempimenti - Approvazione - Provvedimenti.-

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 598 del 31/05/2016 sono state approvate le "Disposizioni di Attuazione della Misura 19 Sviluppo Locale Leader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SLTP) del PSR Basilicata 2014-2020", pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 10/06/2016;
- che le medesime "Disposizioni Attuative" comprendono, tra le altre, la Sezione 3 <Avviso Pubblico per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo di cui alla Sottomisura 19.1>;
- che in data 10/06/2016 è stato pubblicato sul BUR n. 21 del 10/06/2016 l' Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) a valere sulla Misura 19 / Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) del P.S.R. Basilicata 2014-2020;
- che il termine per la presentazione delle SSL è stato fissato in via definitiva in data 19 settembre 2016;
- che è stato costituito il Soggetto proponente la SLTP LEADER "Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) di Tipo Partecipativo" per il territorio compreso nell'area "Marmo Melandro - Basento Camastra" per le finalità di cui al Bando <Sottomisura Misura 19.1 "Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SLTP LEADER "Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) di Tipo Partecipativo"> del PSR BASILICATA 2014/2020
- che in data 19/09/2016, giusta acquisizione del protocollo della Regione Basilicata, il Soggetto Capofila del Soggetto Proponente, costituito sotto forma di partenariato misto pubblico-privato rappresentato dall'organizzazione SOCIETÀ GAL BASENTO CAMASTRA SOC. CONS. A R.L. con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, ha presentato il plico contenente la SLTP LEADER "Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) di Tipo Partecipativo" per il territorio compreso nell'area "Marmo Melandro - Basento Camastra";
- esperite la fase istruttoria di rito come prevista dall'avviso pubblico innanzi citato, con deliberazione di Giunta Regionale N. 104 del 14.02.2017 la Regione Basilicata ha preso atto dei contenuti della RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CONITATO DI SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI CUI ALLA DETERMINANZIONE DIRIGENZIALE 16/11/2017;

-con Determinazione Dirigenziale N. 4AE.2018/D.00266 del 14 Maggio 2018, a conclusione di complesso iter giudiziale con diversi pronunciamenti da parte delle competenti Autorità con l'emissione, per ultima, in data 8 Febbraio 2018 della Sentenza N. 01260/2018REG.PROV.COLL. pubblicata il 28/02/2018, la Regione Basilicata ha approvato in VIA DEFINITIVA la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale relative all'area territoriale denominata "BASENTO CAMASTRA - MARMO MELANDRO E PLATANO";;

- sulla base della predetta Determinazione Dirigenziale N. 4AE.2018/D.00266 del 14 Maggio 2018 il Soggetto Capofila del Soggetto Proponente, costituito sotto forma di partenariato misto pubblico-privato rappresentato dall'organizzazione SOCIETÀ GAL BASENTO CAMASTRA SOC. CONS. A R.L. con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, è risultato collocato alla prima posizione della GRADUATORIA DEFINITIVA delle Strategie di Sviluppo Locale relative all'area territoriale denominata "BASENTO CAMASTRA - MARMO MELANDRO E PLATANO";

Dato atto che:

- occorre procedere alla costituzione del GAL avente i requisiti regolamentari di cui agli artt. 32-34 del Reg. (UE) 1303/2013, alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, oltre ad avere la personalità giuridica di **società a responsabilità limitata**, con capitale sociale di almeno € 200.000,00 (duecentomila/00);

- in conformità alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci occorre procedere, contestualmente all'aumento del capitale sociale sino all'importo di € 200.000,00 (euroduecentomila/00) ed alla modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo, alla trasformazione dell'attuale Società GAL BASENTO CAMASTRA SOC. CONS. A R.L. con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19 nella Società A RESPONSABILITA' LIMITATA relativa alla SSL "**Nord-Occidentale-Basento-Camastra**" così come richiesto dall'Avviso Pubblico di cui sopra.

Dato atto che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (GU n.210 del 08.09.2016) disciplina la "costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. N. 175-2016 che testualmente recita "*comma 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*";

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016 che dispone in materia di obbligo di motivazione analitica dell' "*atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle*

finalità istituzionali di cui all'articolo 4" ... anche con riferimento ai "principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016 che dispone in materia di obbligo della compatibilità dell'intervento finanziario previsto dal presente atto con le norme dei trattati europei ed, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Visto, in particolare, il comma 2, secondo cpv, dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016 che testualmente recita *"Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica";*

Visto, infine, il comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016 che testualmente recita *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287";*

Dato atto che, in applicazione della disposizione sancita dal comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016, la necessità della partecipazione alla costituenda società a responsabilità limitata trova adeguata e puntuale motivazione anche sotto il profilo nell'obiettivo, coincidente con le finalità istituzionali, di perseguire la valorizzazione del territorio comunale interessato dall'attuazione dei programmi Leader 2014-2020 nei seguenti settori di attività:

- a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- c) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali e del patrimonio storico-culturale del territorio;
- d) sostegno alle piccole e medie imprese e allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo-zootecnico locale, all'artigianato ed ai servizi zionali;

- e) valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali;

- f) realizzazione di una complessa infrastruttura informatica in grado di visualizzare online ed in *real time* tutte le informazioni tecniche/finanziarie che caratterizzano l'attuazione della SSL utilizzando i più elevati standard internazionali per la gestione dei dati (open data) e l'interoperabilità semantica degli stessi nonché per migliorare le politiche di public procurement;

- g) ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive;

- h) redazione e realizzazione di studi e progetti, per conto di enti pubblici e soggetti privati, anche mediante l'attivazione di agenzia di promozione dello sviluppo locale, per l'utilizzazione di fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali;

- i) realizzazione di iniziative marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari e per altri mezzi di comunicazione;

Dato atto che, in applicazione della disposizione sancita dal comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016, la necessità della partecipazione alla costituenda società a responsabilità limitata trova adeguata e puntuale motivazione anche sotto il profilo *dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa* considerato che un unico soggetto giuridico, cioè la costituenda società a responsabilità limitata, assume a proprio

carico l'onere tecnico-amministrativo-finanziario di svolgere in forma unitaria su base comprensoriale o di area vasta le attività summenzionate che, in diversa opzione nel caso di mancata adesione del Comune alla costituenda società a responsabilità limitata, sarebbero svolte, oltre che da una pluralità di soggetti privati (Associazioni di categoria, ecc.), da una pluralità di Amministrazioni Locali (Amministrazioni Comunali) interessate alle azioni di sviluppo del territorio con conseguente ed evidente aggravio di oneri correlati alle indispensabili attività di gestione dei procedimenti tecnico-amministrativo-finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con specifico riferimento al perseguimento da parte del Comune di _____ della propria finalità istituzionale consistente nella "produzione di servizi di interesse generale" quale l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria "LEADER 2014-2020", la redazione e la gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) previsto dal PSR Basilicata 2014-2020 nell'ambito di intervento comprensivo anche del territorio di competenza comunale;

Visto lo schema di statuto del costituendo GAL relativo alla SSL "**Nord-Occidentale-Basento-Camastra**" nella forma giuridica di società a responsabilità limitata che, in conformità alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, prevede, contestualmente all'aumento del capitale sociale sino all'importo di € 200.000,00 (euroduecentomila/00), la modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo e la trasformazione dell'attuale Società GAL BASENTO CAMASTRA SOC. CONS. A R.L. con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19 nella Società A RESPONSABILITA' LIMITATA relativa alla SSL "**Nord-Occidentale-Basento-Camastra**" così come richiesto dall'Avviso Pubblico di cui sopra;

Rilevato l'interesse del Comune di _____ ad approvare la partecipazione, quale socio pubblico, nella suddetta costituenda società a responsabilità limitata mediante l'acquisto di una quota societaria disponibile pari all'1,6% (e quindi pari ad € 3.200,00);

Accertato, pertanto, il perseguimento di finalità istituzionali da parte della costituenda società a responsabilità limitata per quanto sopra esposto e l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo come previsto dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;

Dato atto che:

- sono state espletate tutte le procedure, secondo criteri di trasparenza, per garantire la massima partecipazione, come previsto dal Regolamento 1303/2013;
- sono state garantite le procedure previste dall'art. 7 comma 5 del D. Lgs.vo 175/2016 attraverso la fase di animazione territoriale avviata già da Luglio 2016, che ha portato alla costituzione del partenariato Pubblico/privato proponente la SSL "Nord-Occidentale-Basento-Camastra", soggetto capofila GAL BASENTO CAMASTRA, attraverso il supporto di strumenti di divulgazione quali siti istituzionali degli enti pubblici, un apposita pagina Facebook nonché a mezzo stampa;

Visto l'art. 42, 2° comma, lett. e) ed i) del D. Lgs. N. 267-2000 e visto l'art. 7, 1° comma, lett. c), del D. Lgs. N. 175-2016 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

.....omissis.....

delibera

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare la partecipazione del Comune di _____ (Potenza), quale socio pubblico, previa modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo, alla trasformazione dell'attuale Società GAL BASENTO CAMASTRA SOC. CONS. A R.L. con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19 nella Società A RESPONSABILITA' LIMITATA relativa alla SSL "**Nord-Occidentale-Basento-Camastra**" mediante l'acquisto, per il valore nominale complessivo di € 3.200,00, di una quota societaria disponibile pari all'1,6% (e quindi pari ad € 3.200,00).
3. Demandare alla giunta comunale mediante atti di propria competenza gli ulteriori provvedimenti in merito all'eventuale reperimento - qualora non fossero previste nel predisponendo bilancio di previsione 2018 - delle somme relative alla quota da acquistare, sottoscrivere e versare.
4. Approvare lo schema di statuto del costituendo GAL relativo alla SSL "**Nord-Occidentale-Basento-Camastra**" nella forma giuridica di società a responsabilità limitata, che viene allegato al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale che, in conformità alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, prevede l'aumento del capitale sociale sino all'importo complessivo di € 200.000,00 (euroduecentomila/00), la modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo e la trasformazione dell'attuale Società GAL BASENTO CAMASTRA SOC. CONS. A R.L. con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19 nella costituenda Società A RESPONSABILITA' LIMITATA.
5. Stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 175-2016, l'acquisizione della partecipazione alla società di cui al precedente punto 2) è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di _____:
6. Stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 175-2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. N. 175-2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
7. Stabilire che, ai sensi e per gli effetti del comma 2, secondo cpv, dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016, si è provveduto alla pubblicazione per il periodo dal _____ al _____ all'Albo Digitale operativo sul sito web istituzionale www.....it dell'avviso datato _____ / Prot. N. _____ di apertura della fase di consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo di partecipazione alla società di cui al precedente punto 2).

8. Dare atto che la spesa di € 3.200,00 è stata prevista nel bilancio di previsione 2017-2019 - Anno 2018 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. _____ del _____.

9. Demandare al Responsabile dei competenti Settori di attività del Comune di _____ l'adozione degli atti a valenza gestionale necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle quote per la partecipazione alla società di cui al precedente punto 2).

10. Procedere all'iscrizione della quota di cui al precedente punto 8) al patrimonio del Comune di _____ tra le immobilizzazioni finanziarie.

11. Per quanto di rispettiva competenza, demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile dei Settori di attività interessati il compimento di tutti gli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle quote per la partecipazione alla società di cui al precedente punto 2) a favore del Comune di _____, con facoltà di rendere le dichiarazioni opportune e necessarie nonché di sottoscrizione del relativo atto di acquisizione.

12. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175-2016, il presente atto viene trasmesso ai seguenti soggetti;

- alla Corte dei conti, a fini conoscitivi;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

13. Dare atto che l'atto costitutivo della società di cui al precedente punto 2), secondo lo schema di cui al precedente punto 3), in conformità alla disposizione sancita dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. N. 175-2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata.

14. Stabilire che, in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. N. 33-2013 e succ. nonché dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. N. 175/2016, il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.*****.it del Comune di _____.

15. Dare atto che, in applicazione dell'art. 239, comma 1 lett. B) N. 3, del D. Lgs. N. 267-2000 e succ., in relazione allo schema della presente deliberazione del Consiglio Comunale di _____ è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione.

16. Con successiva votazione palese per alzata di mano - che ha riscontrato N. _____voti favorevoli - N. _____voti contrari - N. _____ astenuti - il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267-2000 e succ.

Allegato A) al n. di Raccolta

STATUTO

della Società a Responsabilità Limitata "* S.r.l.", con sede in * (comune).

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "*".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in *

La società ha sede secondaria in *

Articolo 3 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area Nord Occidentale Basento Camastra, dell'area Sauro e delle aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale Leader, sia di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le Sovvenzioni Globali, ai sensi dell'art. 34 del R.CE n. 1303/2013.

La società, coerentemente con le proprie finalità istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito per la realizzazione della strategia Leader, nel quadro di un approccio integrato, globale e multisettoriale della realtà locale, intende realizzare e promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio interessato, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, fondato sulla animazione, sull'orientamento e sul potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali.

In particolare, indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio economico dell'area in base ed in coerenza con gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Più precisamente si propone l'obiettivo di animare, sostenere ed incentivare lo sviluppo rurale inteso nell'insieme di attività agricole, artigianali, commerciali, culturali, di turismo rurale e di servizi tramite i seguenti interventi:

- promozione, attuazione, gestione e sviluppo dei programmi ed azioni U.E.;

- individuazione, valutazione, selezione e formazione di disoccupati, imprenditori e quadri imprenditoriali e produttivi, formazione di profilo medio-alto specialistico e di alta formazione;
- partecipazione a politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, nazionali e regionali;
- promozione, coordinamento e attivazione di progetti socialmente utili;
- promozione di relazioni interregionali ed internazionali, anche mediante l'adesione a reti, con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze, di conoscenze e di metodologie operative, nonché della elaborazione di progetti comuni;
- promozione dello sviluppo sostenibile del territorio lucano interessato come al comma 1 del presente articolo, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti pubblici, soggetti economici ed associazioni sia nelle fasi di elaborazione che in quelle di attuazione dei piani, dei progetti e delle iniziative di sviluppo locale;
- assistenza tecnica alle comunità locali, ai promotori di progetti di sviluppo ed alle aziende del territorio;
- salvaguardia e promozione delle produzioni agricole, alimentari ed artigianali e del patrimonio ambientale e culturale locali promuovendo la conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono parte integrante della cultura locale (dialetto, usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimonio edilizio e urbanistico, ecc.);
- promozione di azioni volte alla tutela di porzioni di territorio di particolare pregio rispetto a possibili utilizzazioni non conformi allo spirito di una attenta e responsabile tutela;
- promozione, realizzazione e gestione diretta o indiretta di corsi di formazione rivolti ad operatori economici ed a giovani orientati ad avviare nuove iniziative di impresa, anche in collaborazione con altri enti;
- assistenza all'innovazione tecnologica ed informatica, ricerca e sviluppo scientifico, sperimentazione tecnica e elaborazione dati;
- promozione di servizi pubblicitari e di marketing anche territoriale, ricerche di mercato, organizzazione di reti distributive e vendita, immissione sul mercato di prodotti del territorio, in conformità con gli obiettivi di cui al comma 1;
- promozione dell'agricoltura, del turismo rurale e la tutela ambientale;
- realizzazione di una complessa infrastruttura informatica in grado di visualizzare online ed in real time tutte le informazioni tecniche/finanziarie che caratterizzano l'attuazione della SSL utilizzando i più elevati standard internazionali per la gestione dei dati (open data) e l'interoperabilità semantica degli stessi nonché per migliorare le politiche di public procurement;
- redazione e realizzazione di studi e progetti, per conto di enti pubblici e soggetti privati, anche mediante l'attivazione di agenzie di promozione dello sviluppo locale, per l'utilizzazione di fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali.

L'oggetto rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 della L. 175/2016 e nel rispetto del comma 6 del medesimo articolo.

Per il conseguimento degli scopi sociali, e nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti di opere e servizi, la Società potrà stipulare convenzioni con società specializzate, sempre se nel rispetto dell'art. 4 della L. 175/2016.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;
- partecipare a raggruppamenti di imprese;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c. e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;
- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambito regionale, nazionale ed europeo.
- richiedere e gestire fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, nei confronti della società, è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 6 - Capitale, conferimenti, partecipazioni accessorie

6.1. Il capitale della società è di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere sottoscritto da soggetti privati e pubblici, in ogni caso la percentuale di capitale di titolarità dei soggetti privati non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In ogni caso per l'ingresso in società dei soci pubblici dovrà essere esperita la procedura di cui all'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

6.2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

6.4. Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare l'Organo Amministrativo, attribuendogli i poteri necessari per realizzarlo e determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.5. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, le modalità del conferimento sono stabilite dalla delibera di aumento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.6. Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6.7. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.8. I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, possono mettere a disposizione della Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o mutuo per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto

sociale e tali somme si devono considerare a tutti gli effetti infruttifere di interessi, ai sensi di legge.

Articolo 7 - Titoli di debito

7.1. La società può emettere titoli di debito.

7.2. La relativa competenza è attribuita all'Assemblea dei soci mediante delibera da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e che sarà iscritta nel competente Registro delle Imprese.

7.3. I titoli di debito emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Articolo 8 - Partecipazioni

8.1. Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2. Si possono attribuire, con il consenso di tutti i soci, a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti possono essere modificati o soppressi solo con il consenso di tutti i soci e fermo in ogni caso il diritto di recesso spettante ai sensi dell'art. 2473 c.c.

8.3. Resta fermo il vincolo della partecipazione dei soggetti privati ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

9.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo ove il trasferimento avvenga a favore degli altri soci, fermo restando il vincolo della partecipazione dei soggetti privati ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

9.2. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine, anche con corrispettivo diverso dal denaro.

9.3. In caso di trasferimento per atto tra vivi della quota o di parte di essa, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto 1, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni.

Il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa dovrà, pertanto, comunicare la propria intenzione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti gli altri soci, al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

9.4. Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che il trasferimento delle partecipazioni avvenga da società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, loro eredi e successori mortis causa, previa esibizione del mandato fiduciario.

9.5 Il trasferimento della partecipazione di un socio pubblico avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte

10.1. Il trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

10.2. La disciplina prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del valore di liquidazione della quota si applica il successivo articolo 13).

10.3. Le decisioni circa lo scioglimento, la continuazione della società ovvero la liquidazione della quota sono assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 21), non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 11 - Recesso

11.1. Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma e negli altri casi previsti dalla legge.

11.2. Il diritto di recesso spettante al socio, ai sensi dell'art. 2469 c.c., non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

11.3. Non si danno cause convenzionali di recesso.

11.4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della

decisione che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11.5. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11.6. Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società e non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

Articolo 13 - Liquidazione delle partecipazioni

Nel caso di liquidazione della partecipazione sociale, la stessa verrà liquidata in denaro secondo le previsioni di cui all'art. 2437-ter c.c., secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., come previsto dall'art. 24, comma quinto, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Articolo 14 - Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Articolo 15 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis c.c., 2° comma.

Articolo 16 - Decisioni dei soci

16.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

16.2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;

- c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) l'ammissione a procedure concorsuali;
- i) la nomina del comitato consultivo per la gestione del programma Leader.

Articolo 17 - Diritto di voto

17.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci che non siano morosi o la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria - ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c. - non siano scadute o divenute inefficaci.

17.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 18 - Assemblea

18.1. Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

18.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e

tutti gli amministratori e i sindaci - se nominati - sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea

19.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

19.2. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

19.4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere

conservata agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 20 - Verbale dell'assemblea

20.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio.

20.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui all'articolo 16), punto 2 lettere d) ed e) per le quali sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 22 - Amministrazione.

22.1. La società può essere amministrata, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto come previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni, integrazioni e Regolamenti Ministeriali, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

22.2. I componenti dell'organo amministrativo possono essere non soci. Gli atti relativi agli amministratori di nomina pubblica sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

22.3. Ai componenti dell'organo amministrativo non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 23 - Durata della carica

23.1. I componenti dell'organo amministrativo restano in carica tre esercizi e, comunque, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

23.2. Essi sono rieleggibili.

23.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, fatte salve le previsioni in materia di enti pubblici.

23.4. I componenti dell'organo amministrativo possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c. e nel rispetto della normativa di cui alla L. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

24.1. Quando la società è amministrata da un Consiglio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, il funzionamento di esso è così regolato:

- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il Consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente se non è stato già scelto al momento della nomina e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

24.2. Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno.

Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

24.3. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui al precedente articolo 19).

24.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Articolo 25 - Poteri dell'organo amministrativo

25.1. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, salve le limitazioni contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.

25.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 c.c.

25.3. Le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 26 - Rappresentanza

La rappresentanza della società compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

27.2. All'atto della nomina o con decisione successiva è possibile assegnare agli amministratori un'indennità annuale.

Articolo 28 - Organo di controllo.

28.1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Gli atti relativi ai sindaci di nomina pubblica sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2400, secondo comma, c.c.

28.2. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il presidente del collegio è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio. Si applicano al collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

28.3. Qualora in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 29 - Comitato consultivo per la gestione del programma Leader.

29.1. La società può nominare un comitato consultivo per la gestione del programma Leader.

29.2. Il comitato consultivo si compone dei membri effettivi indicati dall'assemblea in sede di nomina per un numero comunque non superiore a 9 (nove). Il presidente del comitato è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso comitato.

29.3. Il funzionamento del comitato, qualora ricorra, sarà definito con successivo regolamento interno aziendale.

29.4. Al comitato sono affidate esclusivamente le funzioni consultive in merito alla gestione del programma Leader.

Articolo 30 - Bilancio ed utili

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2. A fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C.

30.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione.

31.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 180 (centottanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

31.2. L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della società e con quali modalità e limiti;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Articolo 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e di società a partecipazione pubblica.